DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 39/2006

del 10 marzo 2006

che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 ([1]).

(2) La decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) ([2]), è stata inclusa nel protocollo 31 dell'accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2001 del 19 giugno 2001 ([3]).

(3) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini ([4]).

(4) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa prendere effetto dal 1º gennaio 2006.

(5) L'inserimento della decisione n. 1554/2005/CE nel protocollo 31 dell'accordo è rilevante unicamente per quanto riguarda la decisione 2001/51/CE del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 8, quarto trattino del protocollo 31 dell'accordo (Decisione 2001/51/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32005 D 1554**: Decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE effettuata a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006.

([1]) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.
([2]) GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.
([3]) GU L 238 del 6.9.2001, pag. 43.
([4]) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
R. WRIGHT